



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

Prot. n. 9953

ORDINANZA N. 30/2018

**DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPI POTABILI DELL'ACQUA DI FALDA NELL'INTORNO DI 200 MT
DAI PUNTI DI SCARICO**

art. 2, comma 3, del R.R. 12/11 e art. 7, comma 1 del R.R. 26/13.
(recapito finale in Castiglione)

IL SINDACO

Premesso che:

- Con Atto dirigenziale n. 482 del 09/09/2015 la Provincia di Lecce -Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria — ha concesso autorizzazione , ai sensi dell'ari. 15, comma 1, del R.R. 26/2013, al Sindaco pro - tempore del Comune di Andrano, a scaricare sul suolo mediante vassoio di dispersione e pozzi anidri, le acque meteoriche di dilavamento trattate, provenienti dalla rete fognaria separata comunale della frazione di Castiglione, nel recapito adiacente al cimitero nella Frazione di Castiglione;
- nel medesimo atto si imponeva al Comune di ottemperare, tra l'altro, alla prescrizione di imporre il divieto di utilizzo a scopi potabili dell'acqua di falda nell'intorno di 200 mt dai punti di scarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del R.R. 12/11 e dell'art.7, comma 1 dei R.R. 26/13.

Visto:

- l'art. 7 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose), R.R. n. 26 del 19 dicembre 2013, comma 1, il quale recita *"Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011, gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano "*;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il R.R. n. 12 del 16.06.11 *"Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano"*;
- il R.R. n. 26 del 19.12.2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*; -
- *D. Lgs. 267 del 2000*;
- *lo Statuto Comunale*,

ORDINA

il divieto di utilizzo a scopi potabili dell'acqua di falda nell'intorno di 200 mt dei punti di scarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del R.R. 12/11 e dell'art.7, comma 1 del R.R. 26/13.

Le zone di rispetto saranno adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio *on - line* del sito istituzionale del Comune e con l'installazione di apposita segnaletica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche è ammesso ricorso avverso la presente Ordinanza, nei termini indicati dalle vigenti disposizioni di legge in materia, al Ministro delle Infrastrutture (D.P.R. 119/1971), oppure in via alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 1034/1971).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Si trasmette copia della presente ordinanza correlata da documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 34N):

- all'ARPA
- alla ASL competente
- alla Provincia di Lecce - Ufficio Pozzi ed Attingimenti.

Dalla Residenza Municipale, 28/12/2018



Il Sindaco
Mario ACCOTO